

6.15 SRA22 – ACA22 – IMPEGNI SPECIFICI RISAIIE

Sezione 1 SRA22 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Indicatore di prodotto	O.14 - Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore di risultato	R.31 - Preservare gli habitat e le specie: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, incluse le pratiche agricole ad alto valore naturale
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.31 Preservare gli habitat e le specie, pertanto concorre alla loro valorizzazione.
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRA22 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
<p>L'intervento nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell'Esigenza 2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale.</p> <p>Considerate le sue finalità, l'intervento si inserisce nell'ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM(2020) 380 final) che rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo.</p>				

Sezione 3

SRA22 - Finalità e descrizione generale

L'intervento "Impegni specifici risaie" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che aderiscono volontariamente agli impegni previsti mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi sostenuti.

La risaia costituisce un habitat assai ricco di biodiversità, in particolare per la presenza di significative popolazioni di uccelli quali ardeidi, limicoli, anatidi e rallidi, che lo frequentano per la sosta e l'alimentazione. Il Piemonte ospita circa il 50% della superficie a riso nazionale e tale coltivazione svolge un ruolo complementare rispetto alle zone umide naturali, allagate prevalentemente fra l'autunno e la primavera, posizionandosi lungo le rotte migratorie. L'evoluzione delle tecniche colturali verificatasi nel corso dei decenni, tuttavia, ha condizionato i popolamenti animali e vegetali delle risaie. Infatti, dalla sommersione delle camere di risaia effettuata poco prima del trapianto manuale, con una profondità di alcune decine di centimetri mantenuta fino al prosciugamento poco prima della raccolta, si è passati all'adozione di profondità inferiori rese possibili dalla precisione del livellamento, con riduzione delle esigenze idriche della coltura. Inoltre, il differimento della prima sommersione e le ripetute fasi di asciutta, hanno determinato sia la conseguente "competizione" sull'uso dell'acqua con altre colture dello stesso periodo, sia la minaccia di una "trappola ecologica" per gli organismi acquatici impossibilitati a completare, fra un'asciutta e l'altra, le fasi del ciclo biologico condizionate all'ambiente sommerso.

L'intervento si articola in 2 azioni tra loro combinabili sulla stessa superficie e ha l'obiettivo di mitigare le conseguenze negative della pratica dell'asciutta sulla biodiversità della risaia e favorire la dotazione ecologica delle risaie per soddisfare le necessità biologiche delle specie faunistiche tipiche di questi ambienti. A tale scopo mira a garantire un periodo di sommersione più lungo durante il ciclo colturale del riso favorevole alla biodiversità dell'avifauna e a consentire una utilizzazione dell'acqua più razionale tra le principali colture (Azione 1); inoltre, promuove la realizzazione, nell'ambito delle camere di risaia, durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua tale da consentire agli organismi acquatici di sopravvivere anche durante le asciutte (Sotto-Azione 2.1: e Sotto-Azione 2.2).

Azione 1) Semina in acqua.

Azione 2) Riserva d'acqua per la biodiversità degli organismi acquatici

sotto-azione 2.1: Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni all'interno della camera di risaia, nel quale dovrà essere garantito un livello minimo di acqua e l'inerbimento di un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza delle specie selvatiche;

sotto-azione 2.2: In alternativa alla realizzazione del fosso, è possibile destinare una porzione di superficie, investita a risaia nell'anno precedente, ad un'area da mantenere costantemente allagata e non coltivata.

Gli effetti ambientali di tali azioni possono essere rafforzati mediante impegni aggiuntivi che richiedono il mantenimento delle stoppie (IA.1) o della sommersione (IA.2) durante i mesi invernali e l'utilizzo di soli mezzi meccanici nel controllo della vegetazione degli argini (IA.3).

L'intervento contribuisce pertanto al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della biodiversità degli organismi acquatici degli ambienti risicoli.

L'intervento prevede un **periodo di impegno di durata pari a 5 anni** (con possibilità di prolungamento della durata al termine del primo periodo di impegno).

Durante il periodo di impegno le superfici richieste a premio possono cambiare, in conseguenza della rotazione del riso.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA22 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA22 del PSP2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg. (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021
- Reg. (UE) 2022/ 1173 del 31 maggio 2022

Sezione 5

SRA22 - Tipologia di beneficiari

CR01 – Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR)

Sezione 6

SRA22 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

SRA22 - Criteri di ammissibilità

CR02 – Superficie minima coltivata a riso.

Azione 1: la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro;

Sotto azione 2.1: la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro;

Sotto azione 2.2: sono ammissibili superfici coltivate a riso l'anno precedente l'assunzione dell'impegno, per un'estensione non superiore all'1% della superficie aziendale investita a risaia e non meno di 1.000 m2.

SRA22 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

AZIONE 1

11.1 – Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l'esecuzione della semina in acqua.

SOTTO AZIONE 2.1

12.1.1 – Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti:

- 1) almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità
- 2) almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità
- 3) almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità

Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline. La tipologia di fosso può essere differenziata per camera di risaia.

12.1.2 – Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia. In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.

Altre specifiche caratteristiche e condizioni potranno essere definite con le disposizioni attuative.

In alternativa alla sotto-azione 2.1 i beneficiari possono decidere di aderire agli impegni della sotto-azione 2.2

SOTTO AZIONE 2.2

12.2.1 – Sulla superficie oggetto di impegno è vietata la coltivazione del riso e ogni altra coltivazione agricola nonché la pratica dell'acquacoltura.

12.2.2 – La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di pre-raccolta).

12.2.3 – Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è fatto divieto di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato solo con mezzi meccanici nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica. In assenza di sommersione sono consentite lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque.

Al termine del periodo di impegno, per le suddette superfici non vi sono vincoli a tornare alla condizione originaria.

Altre specifiche caratteristiche e condizioni potranno essere definite con le disposizioni attuative.

Sull'intera superficie oggetto di tali azioni o su parte di questa possono essere assunti, laddove

compatibili, i seguenti impegni aggiuntivi.

IA.1 – Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale: Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, al fine di proteggere la fauna selvatica. La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei seguenti metodi:

1. taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale;
2. “sgranatura” della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell’avifauna migratoria.

IA.2 – Sommersione invernale delle risaie: Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente.

IA.3 – Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici: Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici

L’Azione 1 e la Sotto azione 2.1 sono abbinabili a tutti gli impegni aggiuntivi; la Sotto azione 2.2 è abbinabile soltanto all’impegno aggiuntivo IA.2

Gli impegni aggiuntivi IA.1 e IA.2 non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie.

Gli impegni aggiuntivi devono essere realizzati almeno in due anni del periodo di impegno.

SRA22 - Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 – Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 – Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115);

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale e alle indicazioni riportate nel punto “condizionalità” del capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR.

Sezione 7
SRA22 - Principi di selezione

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale l'intervento prevede i seguenti principi di selezione:

P01 – aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree “Natura 2000” individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat); altre aree comprese nella rete ecologica regionale (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione;

P02 – entità della superficie soggetta a impegno (SOI): con il crescere della SOI ammissibile ad impegno rispetto alla SAU, migliora la preferenza nell'ordinamento;

P03 – adesione ad altri interventi/azioni del PSP o di precedenti Programmi di Sviluppo Rurale convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali: ad es. gli investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale del PSR 07-13 e del PSP e la gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema (PSR 07-13 e 14-22)/gestione attiva infrastrutture ecologiche de PSP.

P04 – azienda Biologica;

P05 – azienda che aderisce al SQNPI.

A parità di punteggio verrà data priorità nell'ordine agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti, agli imprenditori più giovani, al sesso meno rappresentato in graduatoria.

Sezione 8

SRA22 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni previsti dal presente l'intervento

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno ed è espresso in €/ha/anno.

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per le diverse azioni e per gli impegni aggiuntivi. Inoltre, nell'ambito dell'Azione 2 sono calcolati importi differenti in ragione delle dimensioni del fosso realizzato o della camera marginale improduttiva allagata.

Importo dei pagamenti	€/ha/anno
SRA22 - Impegni specifici risaie - Azione 1 Semina in acqua_ IMPEGNO BASE	100
SRA22-Impegni specifici risaie - Azione 2 Biodiversità_ Sottoazione 2.1 Scavo del fosso 60X40	150
SRA22-Impegni specifici risaie - Azione 2 Biodiversità_ Sottoazione 2.1 Scavo del fosso 60X60_IMPEGNO	200

BASE	
SRA22-Impegni specifici risaie - Azione 2 Biodiversità_ Sottoazione 2.1 Scavo del fosso 80X100_IMPEGNO BASE	350
SRA22-Impegni specifici risaie - Azione 2 Biodiversità_ Sottoazione 2.2 CAMERA ALLAGATA_ IMPEGNO BASE (premio riferito alla sola superficie effettivamente allagata)	1.400
SRA22 - Impegni specifici risaie - IMPEGNO AGG._Stoppie	50
SRA22 - Impegni specifici risaie - IMPEGNO AGG. Sommersione invernale	220
SRA22 - Impegni specifici risaie - IMPEGNO AGG. Controllo meccanico degli argini	110

Sezione 9

SRA22 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA01, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA24. Tuttavia la combinazione sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel paragrafo seguente.

Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

L'intervento SRA22 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA01, SRA03, SRA04, SRA06, SRA13, SRA15, SRA24, SRA29.

Demarcazione

L'intervento SRA22 è cumulabile con l'eco-schema ECO-4.

Sezione 10

SRA22 - Aiuti di Stato

Non pertinente.